



# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA**

## **REGOLAMENTO per la disciplina dell'attività degli STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA**

### **Art. 1 disciplina dell'attività**

L'attività degli Studi di Consulenza Automobilistica sul territorio provinciale è disciplinata dalla seguente normativa:

- legge 8.8.1991,n.264, come integrata e modificata dalla Legge 4.1.1994,n.11 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e disposizioni attuative;
- art.92 del D.Lgs.30.4.1992 n.285,come modificato dall'art.3 della Legge 11/94;
- art.337 del D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- da quanto previsto dai successivi artt. 2) e 3) e 4).

I competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale provvedono a fornire agli operatori ogni opportuna informazione al fine della migliore comprensione e della uniforme applicazione delle suddette normative.

### **Art. 2 attività istruttorie**

- 2.1) Nello svolgimento delle attività istruttorie in materia di Studi di Consulenza Automobilistica si applicano le norme sulla documentazione amministrativa, sull'autocertificazione e sulla legalizzazione e autenticazione di firma previste dalla legge 4.1.1968,n.15 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative.
- 2.2) In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si applicano le norme previste dalla Legge 7.8.1990,n.241, dal D.P.R. 27.6.1992,n.352 e successive integrazioni,modificazioni e disposizioni attuative, nonchè i principi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Provinciali.

### **Art. 3**

### ***programmazione numerica degli Studi di Consulenza Automobilistica***

- 3.1) A norma dell'art. 2, comma 3, della Legge 8.8.1991 n.264, la Provincia al fine di strutturare organicamente le attività del settore in relazione alla realtà socio-economica del suo territorio con atto del Consiglio Provinciale, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Consulenza Automobilistica secondo i criteri definiti dal Ministero dei Trasporti.

#### **Art. 4**

#### ***criteri per il rilascio delle autorizzazioni***

I principali criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:

- 4.1) Disponibilità derivante dalla programmazione numerica:
- a) Nuove autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto saranno rilasciate dalla provincia su richiesta degli interessati, previa verifica dei requisiti legislativi e regolamentari, prioritariamente in relazione alla disponibilità numerica accertata nel circondario all'interno del quale si chiede di attivare la nuova attività.
- 4.2) Distanza tra gli esercizi:
- a) Per distanza tra Studi di Consulenza si intende il percorso pedonale più breve, misurato nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada;
  - b) In caso di autorizzazione per l'apertura di un nuovo Studio, la distanza minima dallo Studio più vicino, con sede nello stesso Comune ovvero in Comune o Provincia Toscana limitrofa, non può essere inferiore a mt. 200;
  - c) In caso di trasferimento volontario la distanza minima da mantenere rispetto a tutti gli altri Studi, ivi compresi gli Studi con sede in Comuni e Province Toscane limitrofe, non può essere inferiore a mt. 200;
  - d) Il trasferimento è sempre consentito nell'ambito del medesimo ambito territoriale di provenienza;
  - e) Il trasferimento tra ambiti territoriali differenziati è consentito secondo i seguenti criteri:
    - I. Prima devono essere soddisfatte le disponibilità in tutti i circondari;
    - II. Soddisfatte le condizioni di cui al punto I), saranno concessi trasferimenti in altri Circondari fino ad massimo del 20% arrotondato per eccesso.
  - f) In caso di trasferimento necessitato da sfratto esecutivo dai locali sede dello Studio, chiusura al traffico della strada dove lo Studio è situato, sopravvenuta inagibilità dei locali per cause accidentali documentabili e per un periodo di almeno tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a tutti gli altri Studi, ivi compresi gli Studi con sede in Comuni e Province Toscane limitrofe, è di mt. 100;
  - g) Qualora nei locali dello Studio di Consulenza Automobilistica sia anche autorizzato lo svolgimento dell'attività di Autoscuola, nei casi previsti alle precedenti lettere a),b),c),d),e),f), si applicano le distanze previste per le Autoscuole in analoghe circostanze;
- 4.3) Dotazioni igienico-sanitarie e tipologie dei locali secondo le norme vigenti.

a) Nel caso di trasferimento dello Studio richiesto per sfratto o chiusura al traffico della strada dove ha sede lo Studio stesso, i locali da adibire a Studio potranno essere riconosciuti idonei qualora siano dotati di:

1) segreteria e archivio la cui distinta superficie sia non inferiore all'80% di quella prevista dall'Art. 1 del D.M. 9.11.1992;

2) servizi igienici.

I suddetti locali dovranno comunque rispondere alla normativa urbanistica edilizia comunale vigente e alle vigenti norme igienico-sanitarie e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 5** ***sanzioni***

Agli Studi di Consulenza Automobilistica si applicano le sanzioni previste dalle norme richiamate al precedente art. 1.